



COMUNE DI IGLESIAS
C. A. P. - 09016
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 120/1994
Modifica al regolamento deliberazione del C.C. n. 14/2019

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 N. 507
RECANTE LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta e ad un diritto in beneficio del Comune, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree che siano di proprietà comunale o concesse in godimento al Comune è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, ove prevista, oltre l'imposta; si può altresì prevedere il pagamento di un eventuale canone di concessione.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale ricevuti in affitto è dovuta l'imposta e, ove previsto, un eventuale corrispettivo di locazione.
4. I mezzi collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenuti nel D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada); i mezzi collocati all'interno del centro abitato sono sottoposti alle disposizioni integrative e/o derogative del D.P.R. 495/92 di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

1. Il Comune, ove si avvalga della facoltà di applicare canoni di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune, ne determina la misura. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e la efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune, ove si avvalga della facoltà di applicare canoni di affitto sugli impianti di proprietà comunale, ne determina la misura; gli impianti stessi possono essere concessi singolarmente o per lotti.

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI IGLESIAS

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, il Comune di Iglesias appartiene alla IV^a classe.

ARTICOLO 4 - CATEGORIE DI LOCALITÀ

1. Per la determinazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto le pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale.
2. Le tariffe di base del diritto sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale e dell'imposta per la pubblicità ordinaria non soggetta a riduzioni (art. 16 del Decreto Legislativo n. 507) sono maggiorate del 100 per cento, se la pubblicità è realizzata nelle località di categoria speciale.
3. La superficie totale delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento del centro abitato come definito e delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 8 e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni - installati nelle località di categoria speciale - non supera la metà di quella complessiva.

CAPITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustiche o visive diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta all'imposta, qualora la pubblicità sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia da essi percepibile.
2. Sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone - a qualsiasi titolo - del mezzo mediante il quale il messaggio è diffuso. Lo stesso soggetto è obbligato esclusivo alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
3. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, grappe, supporti, cornici, ecc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano - per eccesso - al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata separatamente su ogni singola faccia.
6. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità.
7. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base; le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ E TARIFFE –

-Tabella 1-

Pubblicità ordinaria - art. 12, comma 1

- a. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, - targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tabelle, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, la tariffa di base dell'imposta su impianto pubblicitario di superficie fino a 1 metro quadrato è di ~~€ 16,12~~ € 15,49 per anno solare. Per gli impianti pubblicitari superiori al metro quadrato la tariffa di base dell'imposta è di € 23,24 al metro quadrato e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- b. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) e successiva lettera c), che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione - una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
- c. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su strutture proprie o del servizio pubblico se attribuite a soggetti privati diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la tariffa di base dell'imposta su impianto pubblicitario di superficie fino a 1 metro quadrato è di € 15,49 per anno solare, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi. Per gli impianti pubblicitari superiori al metro quadrato la tariffa di base dell'imposta è di € 23,24 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- d. Per la pubblicità ordinaria che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa di base dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.
- e. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100 per cento della tariffa di base.

- Tabella 2 -

Pubblicità effettuata con veicoli

- a. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, allo interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di battelli, di barche e simili - per uso pubblico o privato -, la imposta è dovuta per anno solare ed in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nella lettera a) della pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla lettera d) della pubblicità ordinaria.

b. Per i veicoli, adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta se la licenza è stata rilasciata dal Comune di Iglesias, per i veicoli, adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune di Iglesias, se nel suo territorio ha inizio o fine la corsa; per i veicoli, adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune di Iglesias se in esso il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

c. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Iglesias se in questo ha sede l'impresa o una sua dipendenza ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, secondo la seguente tariffa di base (art. 13, comma 3):

- ~~lire 144.000~~ € 74,37 per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;

- ~~lire 96.000~~ € 49,58 per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;

- ~~lire 48.000~~ € 24,79 per motoveicoli ed altri veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, quando sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

d. Se la pubblicità è luminosa o illuminata, nei limiti consentiti dall'art. 57, D.P.R. 495/92, si applica la maggiorazione del 100 per cento della tariffa di base.

e. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti comunali autorizzati alla vigilanza.

- Tabella 3 -

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

a. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa di base dell'imposta è di ~~€ 96.000~~ € 49,58 per impianto fino ad un metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi. Per impianti di superficie superiore al metro quadrato la tariffa di base dell'imposta è di € 74,37 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero di messaggi diffusi, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

b. Per la pubblicità di cui alla lettera a) di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione - una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

c. Per la pubblicità di cui alle lettere a) e b), effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa di base è ridotta alla metà.

d. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti riflettenti, la tariffa di

base dell'imposta è di ~~lire 6.000~~ € 3,10 per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

- e. Per la pubblicità di cui alla lettera d) di durata superiore a trenta giorni, la tariffa di base giornaliera è ridotta alla metà dopo tale periodo.

- Tabella 4 -

Publicità varia

- a. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta è di ~~€ 24.000~~ € 15,49 se di superficie fino ad un metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione. Per mezzi di superficie superiore al metro quadrato la tariffa di base dell'imposta è di € 23,24 per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- b. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, la tariffa è di ~~€ 144.000~~ € 74,37 per ogni giorno e frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- c. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa pari alla metà di quella prevista nel punto b).
- d. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è di ~~€ 6.000~~ € 3,10 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
- e. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è di ~~€ 18.000~~ € 9,30 per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ARTICOLO 9 – RIDUZIONI

1. La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:
- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario, il quale dispone del mezzo di diffusione del messaggio e dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici allegando alla dichiarazione di pubblicità una copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del pubblicizzato;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose - da chiunque realizzate (anche da soggetti che perseguono fini di lucro), con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
- il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;
 - gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1.

In caso contrario e qualora la manifestazione non rientri tra quelle precedentemente elencate, l'agevolazione della riduzione non compete.

ARTICOLO 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità inerente l'attività esercitata, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 8 - tabella 2, lettera a) ;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

ARTICOLO 11

TIPOLOGIA E QUANTITÀ- DEI MEZZI PUBBLICITARI - SPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. Nel nostro territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte nell'allegato sub lettera a) con le prescrizioni, limitazioni a vincoli ivi indicate e riferire alle specifiche tipologie dei mezzi.
L'allegato forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento; impianti speciali non riconducibili alle tipologie di massima elencate dovranno venire valutati di volta in volta e pertanto verranno esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.
2. L'ubicazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è definita con il piano generale degli impianti, previsto e disciplinato nell'articolo 12 e che nel prosieguo -per brevità- è denominato "piano".
3. Gli obiettivi generali del piano devono tendere:
 - ad individuare i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato distinguendo tra centro storico, località semi centrali, periferiche, e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo, industriale, del terziario, ecc.;
 - ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto decrescente dalle località più esterne verso il centro già gravato da insegne e limitato da vincoli urbanistici e di traffico;
 - a scelte tipologiche coerenti con il contesto urbanistico e viabilistico determinando eventualmente limitazioni dimensionali degli impianti in funzione della località di installazione;
 - ad una collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
 - alla suddivisione del centro abitato tra aree di maggiore o minore tutela per particolari esigenze di natura ambientale, architettonica o di altro tipo;

- alla eventuale individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di nuovi impianti pubblicitari e delle percentuali massime delle superfici normalmente utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti ovvero al fronte stradale.
4. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere è determinata, in via di massima, ai fini della predisposizione del piano, nella misura di 150 metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base della popolazione residente al momento della elaborazione del piano. Il piano rideterminerà e ripartirà tali superfici fra le diverse tipologie della pubblicità.
 5. Nella superficie complessiva di cui al comma precedente non sono comprese le insegne d'esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea di cui al successivo articolo 15 comma 1, lettera e), la pubblicità sui cantieri di cui al successivo articolo 15/ comma 8, la pubblicità di cui al successivo comma 9, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici.
 6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/93 la superficie degli impianti affissivi pubblici prevista dal piano viene così ripartita:
 - a. Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni (articolo 18, comma 1 del Decreto Legislativo 507/93:
 - 20 per cento ;
 - b. affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni, in quanto funzione accessoria (articolo 18, 1° comma):
 - 35 per cento;
 - c. affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio:
 - 45 per cento.

Le affissioni dirette anche per conto terzi effettuate da privati su spazi privati esulano dal limite percentuale e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 507/93; parimenti gli impianti privati regolarmente autorizzati per pubblicità ordinaria possono venire utilizzati altresì per le affissioni dirette.

Si considerano inoltre impianti privati quelli ricavati su aree di cantiere ottenute in concessione da imprese di costruzione anche se di pertinenza demaniale.

ARTICOLO 12 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI: CRITERI

1. Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale all'interno del centro abitato consentite all'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle direttive contenute nell'articolo 11 e dei divieti, limiti e prescrizioni stabiliti con l'articolo 13 e con il comma 3 dell'articolo 4.
2. Per lo studio e l'elaborazione del piano è istituita una apposita Commissione.

3. Della Commissione fanno comunque parte i rappresentanti delle associazioni di categoria, espressione degli operatori pubblicitari e non, esercenti l'attività nel territorio comunale. La Giunta Comunale, con atto deliberativo, forma in concreto la composizione della Commissione, stabilisce i tempi di completamento del progetto del piano e determina il trattamento economico dei componenti. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Il piano deve comprendere:
 - a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
 - b) le norme tecniche di attuazione;
 - c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata, ivi comprese le aree comunali del patrimonio disponibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio);
 - d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano.
5. Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:
 - a. totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle disposizioni cogenti ed imperative contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo;
 - b. verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari che rientrano nella previsione di piano.
6. In attuazione dell'articolo 23, comma 6 del nuovo Codice della strada il Comune si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime di cui all'articolo 51, comma 4 del relativo regolamento di attuazione per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

ARTICOLO 13 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

1. Ai sensi dell'articolo 3, 2° comma del Decreto Legislativo n. 507/93, oltre alle prescrizioni, limiti e divieti contenute nell'allegato sub a) alle tipologie dei mezzi pubblicitari ed a quelle indicate nel piano generale degli impianti, si applicano le ulteriori seguenti limitazioni e divieti nelle modalità di svolgimento della pubblicità attraverso particolari forme pubblicitarie:
 - a) pubblicità fonica: non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori se non per diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dal Sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza;
 - b) Il divieto non si applica per la propaganda elettorale per il tempo della campagna elettorale (articolo 59, D.P.R. 495/92);

- c) pubblicità sui veicoli; sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (articolo 57, 2° comma D.P.R. 495/92).
- d) E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli (articolo 57, 7° comma D.P.R. 495/92). La pubblicità luminosa di cui all'art. 23, comma 2 del nuovo Codice della strada purché non intermittente né realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui taxi circolanti entro i centri abitati (art. 57, comma 1, D.P.R. 495/92).
- e) pubblicità ordinaria; non è consentita l'effettuazione della pubblicità sulle aree pubbliche già utilizzate a verde attrezzato ed a meno di metri tre di distanza dall'esterno del bordo, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica. Il divieto riguarda anche le aree per le quali sia prevista l'imminente realizzazione di opere di sistemazione a verde già appaltate. In deroga alle precedenti disposizioni possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e conservazione gratuita di aree a verde pubblico con la facoltà di reclamizzare le relative sponsorizzazioni.
- f) pubblicità con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
- g) pubblicità con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari; il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'art. 51, comma 1 del D.P.R. 495/92.

Tale tipo di pubblicità è autorizzata come previsto dall'art. 51, comma 10 del D.P.R. 495/92 e la relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e previamente autorizzate e prevede il pagamento del canone di concessione annuale.

ARTICOLO 14 - AFFITTO DI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER LO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO METODO E CRITERI

1. Per l'affitto degli impianti di proprietà comunale e per la concessione dello sfruttamento pubblicitario delle posizioni sul suolo pubblico risultanti dal piano, il Comune adotta il metodo dell'assegnazione per lotti e con contratti ad evidenza pubblica. Il Comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.
2. Le aggiudicazioni degli impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
3. Per evitare la negativa possibilità di concentrazioni degli affitti e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente la installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, deve attestare l'inesistenza di tale condizione.
5. Il bando di gara prescrive quali sono i requisiti soggettivi richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.

6. Dichiarata ed approvata l'aggiudicazione, e sempreché non sopravvenga nelle more la perdita dei requisiti, viene stipulato il contratto di affitto o di concessione, le cui spese sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, il contraente deve costituire, prima di poter sottoscrivere il contratto, una congrua cauzione.

7. Il rapporto di affitto o di concessione ha la durata di cinque anni, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.

Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva in qualsiasi momento - il potere di ordinare la rimozione - procedendo alla disposizione di revoca ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato uso dei mezzo ed all'eventuale conguaglio.

8. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto.

Costituiscono cause di decadenza di diritto dal contratto la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali.

9. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla riassegnazione degli impianti di proprietà comunale e dei lotti di spazi mediante un nuovo procedimento concorsuale.

ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione, ove collocati entro il centro abitato, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune, che è rilasciata con provvedimento dell'Ufficio competente per materia:

a. gli striscioni ed i mezzi simili. L'autorizzazione è rilasciata con le prescrizioni disposte dall'art. 51, del D.P.R. 16/12/1992, n.495, e, solo su posizioni prefissate, col consenso - ove necessario - del proprietario dell'immobile interessato;

b. la pubblicità effettuata mediante le insegne e le iscrizioni, le mostre, le tende, le targhe, le vetrine, le bandiere orizzontali o verticali e simili - installate sulle mura di pertinenza dei locali di un pubblico esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte, di un'azienda di servizi o di una professione e che espongano informazioni relative all'attività esercitata.

c) la pubblicità a tempo determinato, la quale non può avere una durata superiore a tre mesi, deve essere effettuata su impianti provvisori e rispettare le norme tecniche del piano. Tale pubblicità non rientra nella quantità stabilita nel comma 2 dello art. 11;

d. la pubblicità di cui all'art. 8, tabella 3 e tabella 4 - lettere c), d), e);

e. la pubblicità di cui all'art. 8, tabella 2, lettera a), installata all'esterno di veicoli adibiti al servizio taxi;

f. la pubblicità effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà privata o su aree comunali del patrimonio disponibile.

L'istanza per l'autorizzazione, limitatamente ai mezzi su proprietà privata, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- il consenso del privato all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con sottoscrizione autentica;
 - l'impegno del proprietario, manifestato con dichiarazione a firma autentica, ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza, dietro loro motivata richiesta.
2. La domanda per l'autorizzazione può essere compilata su un apposito modulo predisposto dal Comune e corredata dalla documentazione prescritta nel modello.
 3. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente il termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più alcun rilievo la data iniziale della richiesta. La mancata presentazione nel termine produce l'effetto della rinuncia irrevocabile alla domanda.
 4. Il procedimento è concluso entro 60 giorni.
 5. L'autorizzazione è notificata, allegando anche il bollettino di conto corrente postale - precompilato con i dati a disposizione del Comune e recante l'importo dovuto liquidato d'ufficio - ed il modello della dichiarazione di pubblicità.
 6. La variazione della pubblicità, la quale determini la modificazione dell'ubicazione, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.
 7. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione.
 8. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" - relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi - può essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 15. All'istanza è allegato il consenso dell'impresa di costruzione o della proprietà, ove si sia riservata contrattualmente tale diritto, copia della concessione od autorizzazione edilizia», nonché il progetto di sistemazione degli impianti pubblicitari, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.

Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.

Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita con il comma 2 dell'articolo 11.

9. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta ove non esente la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citati gli stadi e gli impianti sportivi,

le stazioni ferroviarie ed automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali), quella eseguita con i veicoli per uso privato di cui all'articolo 8, tabella 2, lettera e). Le superfici dei suddetti impianti, nonché di quelli di cui al seguente punto 11, non rientrano nella quantità stabilita con il comma 2 dell'articolo 11.

10. L'autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade con le procedure di cui all'articolo 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada. Il Comune, al pari degli altri enti di cui al comma 1 del predetto articolo 53, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza.
11. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasporto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri delle Aziende Municipalizzate), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti. Le eventuali variazioni dei mezzi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ

1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima di iniziare la pubblicità, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, è tenuto - oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, se prescritta - a far pervenire al Comune un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune medesimo e nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Alla dichiarazione deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
2. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di variazione della pubblicità, che comporti modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine. In mancanza della denuncia di cessazione, l'obbligo tributario ed economico si rinnova ed, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione del 30 per cento disposta con i commi 3 e 4 dell'articolo 27.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria e quella eseguita con veicoli e con pannelli luminosi si considera realizzata - in ogni caso e con presunzione assoluta a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata; per le altre fattispecie, la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 17 - COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La materiale installazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, aggiudicati con la gara pubblica ovvero autorizzati sulla proprietà privata (insegne, bandiere orizzontali o verticali, impianti infissi nel terreno o collocati su pareti e muri), deve essere preceduta da un verbale in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'intestatario del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal D.P.R. 495/92 per la collocazione dei mezzi fuori dai centri abitati.
2. Prima dell'installazione, deve essere esibita al personale comunale.
3. la copia del contratto o dell'autorizzazione, a pena di improcedibilità.
4. Il verbale, relativo agli impianti di proprietà comunale od agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.
5. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone. Gli impianti, infissi sul terreno e sulle pareti e mura - escluse insegne e le altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del piano ai sensi dell'articolo 11, comma 4 - devono riportare un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile.
6. La targhetta deve contenere - con caratteri incisi - gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, del contraente o dell'intestatario dell'autorizzazione.
7. La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.
8. Gli impianti di proprietà comunale, dati in affitto, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal Servizio Affissioni e Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza dell'affitto, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario.
9. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera comprese le armature la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareri e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari - ed il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ove dovuta, è eseguito mediante apposito modello di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge.
L'importo è arrotondato ad un euro per difetto se la frazione non è superiore ad Euro 0,50 o per eccesso se è superiore.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, la imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando sia di importo superiore ad € 1.550,00.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità.
4. L'interessato deve conservare, ad esclusione della pubblicità sui mezzi di trasporto pubblici, il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.

Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli privati o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autenticata dal Comune.

5. Il credito dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2752 del Codice civile.
6. Entro cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere con apposita istanza su carta semplice la restituzione delle somme non dovute ed indebitamente versate; il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ARTICOLO 19 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato,
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta.
4. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

~~Fino all'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto.~~

ARTICOLO 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. E' nominato Funzionario, responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Dirigente preposto al Servizio Affissioni e Pubblicità.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di affidamento in concessione, funzionario responsabile è il legale rappresentante dell'impresa o altro soggetto di sua nomina.

CAPITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 21 - FINALITÀ' E TITOLARITÀ' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione a cura del Comune - con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti viene stabilita in 36 metri quadrati per ogni mille abitanti. Tale superficie viene ripartita tra le affissioni di diversa natura ai sensi del precedente articolo 11, comma 6.

ARTICOLO 22 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni, è di ~~€ 1,363~~ € 1,24 per commissioni fino ad 1 metro quadrato e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, di ulteriori ~~€ 0,409~~ € 0,372; per commissioni di oltre un metro quadrato la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, è, per i primi 10 giorni di € 1,86 e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, di ulteriori 0,558.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli, il diritto è maggiorato del 100 per cento.
5. Il committente, qualora richieda espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 23 - RIDUZIONI

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate (anche da soggetti che perseguono fini di lucro), con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali);
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 24 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia e pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad aderenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 25 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua
3. disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di ~~£. 50.000~~ € 25,82 per ciascuna commissione.
10. Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nella ore notturne.
11. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPITOLO IV

NORME COMUNI ALLA PUBBLICITÀ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 26 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta, mediante il Servizio Affissioni e Pubblicità.

Ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e finanziario, il Comune può gestire il servizio nelle altre forme previste dalla legge.

La riscossione coattiva, se il servizio non è gestito direttamente dal Comune, è affidato in concessione a terzo.

2. Le variazioni alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni divengono esecutive a norma di legge, ovvero entro un diverso termine fissato per legge.
Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono tacitamente prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 27 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della imposta e dei diritti si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93:
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di pubblicità o di omessa richiesta di pubblica affissione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00;
3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritti dovuti.
4. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 250,00.
5. Le sanzioni indicate nei punti 1), 2) e 3) sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
6. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30% dell'ammontare della imposta o della maggiore imposta o diritti dovuti.
7. Sulle somme dovute a titolo di imposta o diritto si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente, maggiorato di tre punti.
8. Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.

ARTICOLO 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità mediante funzionari muniti di specifica legittimazione, i quali sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da € 206,58 ad Euro 1.549 con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse una pluralità di illeciti amministrativi.

Ogni tre mesi, il Comune pubblica e diffonde - anche a mezzo degli organi di stampa l'elenco dei pubblicitari e dei pubblicizzati contravvenzionati.

3. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di giorni tre per gli striscioni o altri mezzi simili - e di giorni sette - per gli altri mezzi pubblicitari dalla ricezione della diffida che il Servizio Affissioni e Pubblicità notifica - anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa.

Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento della violazione, che è notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento e riporta gli estremi della violazione. Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso.

Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione.

Le spese, sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione.

Le spese di deposito sono determinate in ragione di € 0,26 giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati - ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati - ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, delle sanzioni, dei canoni di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie. Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo

pubblicitario può ottenerne la restituzione, a condizione che prima esegua l'intero debito garantito. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune - a scelta insindacabile - può distruggere od alienare il mezzo pubblicitario.

Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto.

In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante in esito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente, il debito residuo che permanga insoddisfatto viene sottoposto al procedimento della riscossione coattiva, secondo le norme di leggi vigenti e con addebito delle maggiori spese.

Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario, ove il responsabile dell'impianto non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.
7. Il Comune, in caso di persistente e rilevante morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità per impianti pubblicitari che hanno formato oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa protrattasi oltre l'anno dalle naturali scadenze, può disporre la revoca della predetta autorizzazione o concessione, ove non sussistano formali contestazioni in ordine alla entità e debenza del pagamento di cui trattasi.

Il provvedimento di revoca non preclude l'applicazione delle previste sanzioni tributarie per il mancato o tardivo pagamento e l'attivazione dei procedimenti esecutivi per il recupero del credito.

ARTICOLO 29 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

1. La direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ha la funzione di vigilanza sulla gestione da parte del Comune dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il Comune invia, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe, ai fini dell'esercizio della suddetta funzione.
3. La direzione centrale di cui al primo comma, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe siano contrarie a disposizioni di legge, ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
4. Con decreto del Ministero delle Finanze sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al primo comma può richiedere al Comune atti o documenti inerenti alla gestione del servizio.

6. La direzione centrale di cui al primo comma può disporre ispezioni sulla gestione da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministero delle Finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti.

ARTICOLO 30 – NORME FINALI E TRANSITORIE

- ~~1. In conseguenza dell'adozione della gara pubblica come esclusivo sistema di assegnazione degli spazi pubblici per lo sfruttamento pubblicitario, il Comune non dà più corso alle singole istanze già presentate per l'autorizzazione all'installazione di impianti su suolo pubblico ove i relativi provvedimenti non siano stati adottati entro il 31 dicembre 1993, le quali sono dichiarate decadute per incompatibilità assoluta con le norme del presente regolamento. Le eventuali successive richieste sono dichiarate improcedibili.~~

~~Le istanze presentate per l'installazione di mezzi pubblicitari sulla proprietà privata sono esaminate secondo l'ordine cronologico dato dal ricevimento iniziale delle richieste a partire dalla data di approvazione del regolamento; il procedimento è concluso entro tre mesi da tale data.~~

~~La concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, rilasciata con provvedimento definitivo adottato entro il 31 dicembre 1993, è confermata e rinnovata per il periodo improrogabile di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1995, fatte salve eventuali concessioni pluriennali già perfezionate, aventi scadenza oltre il predetto termine, in presenza delle seguenti tassative condizioni:~~

- ~~– il titolo non risulti viziato da difetto insanabile. In caso contrario, il Comune procede all'immediata declaratoria del vizio riscontrato rendendo il titolo inefficace. La verifica avviene in contraddittorio ed il relativo esito reso pubblico;~~
- ~~– l'intestatario del titolo dimostri di essere in regola con i pagamenti dell'imposta e dei canoni relativi ai periodi non ancora caduti in prescrizione ed, ove moroso, non proceda a sanare l'inadempienza ovvero non ne assuma il formale impegno secondo i tempi e le modalità stabiliti dall'Amministrazione. Al riguardo, non assumono rilevanza gli omessi pagamenti per i quali sia pendente e non sia stato ancora concluso con un provvedimento definitivo un contenzioso amministrativo o giurisdizionale.~~

- ~~2. L'istanza per il rinnovo temporaneo deve essere presentata al Comune, corredata dalla copia del titolo, della quietanza di pagamento della morosità e dell'atto di impegno alla sanatoria degli omessi versamenti. La mancata presentazione produce l'effetto della rinuncia irrevocabile al rinnovo.~~

~~Il provvedimento sull'istanza viene adottato e notificato entro il 30 novembre 1994.~~

~~La concessione confermata decade di diritto, allorché sopravvenga la perdita dei requisiti, ovvero ridotta degli impianti che dovessero risultare incompatibili con il piano generale approvato. In questo caso, laddove sia possibile, viene concessa una posizione alternativa; altrimenti, è unicamente rimborsato il periodo eventualmente già coperto dai pagamenti.~~

~~Alla scadenza del periodo triennale del rinnovo, la concessione rinnovata perde efficacia ed il Comune provvede ad aggiudicare lo sfruttamento pubblicitario dello spazio liberato attraverso una pubblica gara.~~

~~3. Il contratto di affitto degli impianti di proprietà comunale concluso prima del 31 dicembre 1993 è confermato e rinnovato per il periodo improrogabile di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1995, fatte salve eventuali concessioni pluriennali già perfezionate aventi scadenza oltre il predetto termine, alle tassative condizioni e con le modalità stabilite nel comma 3. Alla scadenza del termine triennale del rinnovo, il contratto confermato perde efficacia ed il Comune provvede ad aggiudicare l'affitto dell'impianto attraverso una pubblica gara.~~

~~4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla proprietà privata insegne escluse rilasciata con provvedimento definitivo adottato entro il 31 dicembre 1993, è confermata e rinnovata per il periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1995, alle condizioni e con le modalità stabilite nel comma 3. Ad integrazione dei requisiti prescritti al comma 3, l'intestatario del titolo deve documentare al fine di rinnovare l'efficacia all'autorizzazione la permanenza del consenso del proprietario del bene occupato dal mezzo pubblicitario.~~

~~L'autorizzazione rinnovata decade di diritto, allorché sopravvenga la perdita dei requisiti ovvero risulti incompatibile con il piano generale degli impianti.~~

~~Alla scadenza del termine triennale del rinnovo, l'autorizzazione può essere riconfermata per un altro periodo, di pari o diversa durata, alla condizione che permangano i requisiti prescritti per il possesso del titolo e l'assenso del terzo proprietario del bene utilizzato per l'installazione del mezzo pubblicitario.~~

~~5. Gli accertamenti e le rettifiche, da effettuare a norma dell'articolo 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza secondo le disposizioni ivi previste.~~

~~6. Relativamente all'anno 1994, i termini per i pagamenti delle rate sulla pubblicità annuale sono dilazionati di tre mesi, in conseguenza del differimento al 31 marzo 1994 del versamento della prima rata.~~

~~7. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 e per la quale sia stato assolto l'obbligo tributario, è prorogata per l'anno 1994 con il versamento dell'imposta e senza la necessità della presentazione di una nuova dichiarazione di pubblicità.~~

~~8. Entro il 30 settembre 1994, il Comune predispone un modello di dichiarazione di pubblicità annuale, che i contribuenti già muniti di titolo autorizzativo compilano e fanno recapitare al Servizio Affissioni e Pubblicità, non oltre il 30 novembre 1994. L'adempimento consente al Comune di inviare a domicilio i bollettini prestampati del versamento per l'anno di riferimento 1995 e non vincola né pregiudica il diritto del contribuente a dichiarare la cessazione entro il 31 gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 507/1993.~~

ARTICOLO 31 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

~~Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15 gennaio 1994, le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1995.~~

Allegato a)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, le località del territorio comunale sono così suddivise:

Categoria speciale - Via Vivaldi, Via Cattaneo, Via Roma, Via Ariosto, Via Boccaccio, Via Petrarca, Via Gramsci, Via Sulis, Via Pisani, Via Azuni, C.so Matteotti, Via Cagliari, Via Eleonora, Via Fontana, Via S. Antonio, Piazza Lamarmora, Via Cannelles, Via Canavera, Via Cavallotti, Via Mannu, Piazza Collegio, Via Repubblica, Via Baudi di Vesme, Via Don Minzoni, Via S. Marcello, Piazza S. Francesco, Via Pullo, Via Mazzini, Piazza Municipio, Vico Duomo, Via Verdi, Piazza Picchi, Via Rolfi, Via Giordano, Via Mercato Vecchio, Via Sarcidano, Via Cavour, Via XX Settembre, Via Isonzo, Via Mameli, Via Cairoli, Via Indipendenza, Via Veneto (fino all'angolo della Via Genova), Via Torino, Via Venezia, Via Genova, Piazza Canavera, Via Crocifisso, Via Oristano, Via Diana, Piazza Mercato, Via Garibaldi, Piazza Sella, Piazza Oberdan, Via Corsica, Via San Leonardo, Via della Regione, Via Sardegna, Via Valverde, Via Antas, Via San Salvatore, Via Cappuccini, Corso Colombo (fino allo angolo della Via A. Segni).

Categoria normale - Sono comprese in questa categoria le frazioni e tutte quelle Vie e Piazze non menzionate nella categoria speciale.